

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Hans-Rudolf Merz  
Direttore del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

### **Consultazione sulla Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento**

Signor Consigliere federale,

abbiamo esaminato la documentazione relativa alla procedura di consultazione del 16 aprile riguardante il trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento.

Le spese di perfezionamento professionale connesse con l'attività esercitata e quelle riguardanti la riqualifica professionale imposta da eventi esterni particolari rientrano nell'ambito delle deduzioni applicabili al reddito d'attività lucrativa dipendente.

Tra i costi che attualmente non sono deducibili figurano invece quelli riguardanti la formazione vera e propria. Per quest'ultime, sia la Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), sia la Legge tributaria (LT) sanciscono espressamente la non deducibilità attraverso specifici articoli di legge.

Per quanto riguarda il nostro Cantone, pur se in forma indiretta, già attualmente è prevista una specifica deduzione mirata ai figli in formazione attraverso l'art. 34 cpv.1 lett. c. mediante la quale si vuole riconoscere l'onere derivante dalla prima formazione gravante la famiglia dello studente o dell'apprendista.

Inoltre, nel contesto della deduzione sociale per figli minorenni o agli studi o in formazione di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. a ; il Cantone Ticino prevede un ammontare di fr. 10'900 per figlio, importo che risulta essere il più elevato nel confronto intercantonale.

In relazione alle varie voci di spesa oggetto della consultazione in corso facciamo osservare quanto segue:

#### **Spese di formazione**

La proposta prevede di ammettere fiscalmente in deduzione anche le spese di riqualificazione volontaria e le spese di avanzamento professionale mentre rimarranno anche in futuro escluse dalla deduzione le spese legate alla prima formazione o a cicli di formazione non aventi un nesso diretto con la professione.

Per l'imposta federale diretta viene proposto un limite massimo di deduzione di 4'000 fr. , limite al quale i Cantoni non sono vincolati.

Ai fini della concreta e corretta applicazione della norma riteniamo sia di basilare importanza l'indicazione presente nel testo di accompagnamento ove si precisa che per il concetto di "prima formazione" sono di riferimento sia l'attuale definizione fiscale, sia l'obbligo di mantenimento ai sensi del Codice Civile.

La prima formazione è quindi da ritenersi conclusa allorché il contribuente, acquisito il relativo diploma finale, è teoricamente in grado per la prima volta di ottenere l'indipendenza finanziaria utilizzando le conoscenze acquisite nel corso di questo ciclo di formazione in un impiego a tempo pieno.

La nuova impostazione ha il pregio di perlomeno chiarire questa non sempre facile problematica evitando il rischio di eventualmente ammettere in deduzione tipologie di costi di formazione finora non riconosciuti. Considerati gli intendimenti ci sembra pure corretta la volontà di inserire questo tipo di deduzione tra quelle di ordine generale che non hanno un nesso diretto con elementi di reddito specifici ma che riconoscono degli oneri che incidono comunque sulla capacità contributiva di una persona.

### **Spese di perfezionamento professionale**

Gli attuali concetti sono riproposti anche nella nuova impostazione oggetto di consultazione. Opinabile per contro il fatto che tali costi verrebbero conglobati a quelli derivanti dalla formazione ai fini di una deduzione comunque soggetta a plafonatura.

Ciò comporterebbe per il contribuente un peggioramento in rapporto all'attuale situazione che ne prevede invece la piena deducibilità, in aggiunta alla deduzione forfetaria per le cosiddette "altre spese professionali".

Riteniamo infatti che le spese di perfezionamento siano di fatto quelle che senza ombra di dubbio sono strettamente legate alla professione svolta e tassata, per cui il mantenimento della loro collocazione nella forma attuale quale spesa atta al conseguimento del reddito avrebbe meglio espresso anche l'importanza che oggigiorno le stesse assumono nella riconosciuta esigenza del mantenimento delle conoscenze che permettano di meglio esercitare un'attività lucrativa.

Dal lato pratico, pur se le nuove norme avrebbero il pregio di assimilare sotto un'unica voce ambedue le varie tipologie di spesa, non verrebbero comunque totalmente eliminate le difficoltà per l'autorità fiscale nel differenziare ciò che potrà essere considerato perfezionamento (deducibile senza problemi) o formazione (deducibile unicamente se avente la caratteristica di seconda formazione)

### **Le spese di riqualificazione**

Anche in tale ambito siamo confrontati con un importante cambiamento in quanto con le nuove disposizioni s'intenderebbero ammettere in deduzione anche le spese derivanti dalla riqualifica volontariamente intrapresa dal contribuente.

Questo intendimento, che condividiamo, è sicuramente da collegare alle mutate condizioni del mercato del lavoro che, spesso, impongono di anticipare le evoluzioni al fine di garantirsi altri possibili sbocchi che risulteranno essere accessibili unicamente a condizione di avere delle specifiche conoscenze di base che solo la riqualifica può assicurare.

### **Cicli di formazione seguiti per hobby**

Pur nella consapevolezza che spetterà infine alla giurisprudenza chiarire i limiti della volontà politica espressa in tale ambito, presumiamo che dal lato pratico potrebbero presentarsi non poche difficoltà quanto alla distinzione tra cicli di formazione seguiti per hobby (non deducibili) e spese di riqualificazione volontaria (deducibili).



## Conclusioni

Come già indicato, il nuovo indirizzo proposto non eliminerebbe sicuramente tutte le difficoltà connesse con l'esigenza di una corretta gestione della problematica essendo le tipologie che contraddistinguono la formazione, il perfezionamento professionale e la riqualifica, molto variegate. Indipendentemente da ciò occorre sottolineare come la volontà popolare al momento dell'accettazione del nuovo articolo costituzionale in materia di formazione sia stata comunque estremamente chiara ed è quindi logico che anche lo Stato abbia a supportare il settore con degli interventi mirati tra cui rientrano sicuramente anche quelli di natura fiscale.


Al giorno d'oggi la formazione professionale deve porsi come obiettivo non solo quello del mantenimento delle conoscenze acquisite ma pure quello dell'incentivare e garantire un costante aggiornamento a fronte della veloce evoluzione derivante dagli sviluppi tecnologici ed economici. Il tutto onde evitare all'individuo di correre il rischio di vedersi escluso dal mercato del lavoro.

Gli allargamenti previsti che porterebbero ad ammettere la deduzione anche dei costi connessi con la formazione in vista di un avanzamento professionale e quelli derivanti dalla riqualifica volontaria vanno quindi sicuramente letti in tale ottica.

Alla luce di quanto sopra, pur con alcune riserve espresse, riteniamo che la proposta di modifica della LIFD e della LAID possa essere sostenuta anche in considerazione del fatto che ai Cantoni viene comunque garantita autonomia quanto alla determinazione del limite massimo della deduzione.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente:  
  
L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia per conoscenza a:  
Deputazione ticinese alle Camere federali